



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 1 LUGLIO 2019

Prot. n. A001/2019/

Ordinanza 413910

Ulteriori disposizioni in merito agli interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d), d.lgs. n. 1/2018.

IL PRESIDENTE

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici;
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento, ed in particolare gli articoli 34, 37 e 38);
- l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- la legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021);
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 1 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 31 ottobre 2018 che detta indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento

calamitoso che ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 31 ottobre 2018 volta a richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per il territorio della provincia di Trento colpito dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018. Tale deliberazione è stata assunta ai sensi degli articoli 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che prevedono interventi statali a carattere aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, qualora sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale ai sensi del coordinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del d.lgs. n. 1 del 2018;

- le lettere a) e b) e d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che si riferiscono:

"a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea";

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti";

- l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", sulla quale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è stata espressa l'intesa da parte del Presidente della Provincia, confermata e ratificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 16 novembre 2018;

- l'articolo 4, comma 11, dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale si prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo relativo alle deroghe trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime e che, con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione le Province medesime provvedono alle finalità dello stesso articolo secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti;

- l'articolo 15, comma 3, della citata ordinanza, che riconosce in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a disporre direttamente gli interventi sulla base del rispettivo ordinamento e dispone che le deroghe dell'articolo 4 della citata ordinanza riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel Piano degli interventi dell'articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della stessa ordinanza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni italiane, tra le quali anche quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, e, contestualmente, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono state destinate risorse per l'attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n.1;
- le ordinanze del Capo della Protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 n. 560 del 7 dicembre 2018; n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;
- le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 654203 del 2 novembre 2018, n. 774347 del 19 dicembre 2018, n. 787288 del 28 dicembre 2018, n. 35125 del 18 gennaio 2019 e n. 141676 del 4 marzo 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri data 27 febbraio 2018 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e il decreto "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- la legge provinciale n. 9 del 2011, in particolare l'articolo 37, commi 5 e 6, a norma del quale gli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- l'articolo 13, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 secondo il quale "quando le opere di prevenzione urgente sono conseguenti e consecutive a un evento calamitoso già verificatosi e si rendono necessarie per contenere il protrarsi o l'aggravamento del rischio oppure il verificarsi di nuovi rischi, per la loro realizzazione e per il loro finanziamento si applicano le disposizioni previste per i lavori di somma urgenza e per gli interventi di gestione delle emergenze nonché l'articolo 45, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- l'articolo 7, comma 1ter), della l.p. 2/92 per gli interventi di competenza dei comuni finanziati con contributo della Provincia autonoma di Trento e l'articolo 84, comma 6, della l.p. n. 9 del 2011;

Considerato che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011;
- la gestione dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 "gli interventi diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare i pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione o a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo o nell'accesso ai servizi pubblici" sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia;
- con ordinanza del Presidente della Provincia n. 774347 del 19 dicembre 2018 è stato individuato, ai sensi dall'articolo 37, comma 5, della legge provinciale sulla protezione civile nel territorio provinciale, un primo elenco degli interventi per la gestione dell'emergenza, aventi le caratteristiche previste dalle lettere a e b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Tale elenco, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della succitata ordinanza è stato aggiornato e integrato e in ordine allo stesso il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, per gli aspetti di competenza, ha espresso parere favorevole (n. 6/2019);
- con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 35125 di data 18 gennaio 2019 è stato approvato il piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018;
- con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il Piano degli Investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) d.lgs. n. 1/2018.2. Il piano è suddiviso in due parti. La parte I individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 e la parte II individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Gli interventi di cui alla parte I del piano riguardano anche attività già effettuate nell'immediatezza dell'evento e si articolano nei seguenti elenchi: interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale; interventi sul reticolo idrografico e opere di difesa; interventi dei Comuni; interventi sulla viabilità forestale; ulteriori interventi. Gli interventi di cui alla parte II del piano si articolano nei seguenti elenchi: interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale; interventi dei Comuni e

opere di protezione civile; interventi sulla viabilità ed altre infrastrutture forestali; interventi sulla rete sentieristica; ulteriori interventi.

- ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della suddetta ordinanza gli elenchi degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo possono essere integrati e aggiornati successivamente in relazione alla definizione degli ulteriori interventi necessari;
- risulta indispensabile aggiornare gli elenchi "interventi dei Comuni", nella parte I, e il nuovo elenco "interventi dei Comuni e opere di protezione civile" nella parte II del piano per quanto riguarda l'importo previsionale di spesa e in considerazione del fatto che alcuni interventi, inseriti inizialmente negli elenchi degli interventi aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1/2018, risultano, a seguito di successivi approfondimenti avere caratteristiche di cui alla lettera d) di tale disposizione. Inoltre viene aggiunto nella parte II del Piano degli investimenti l'elenco degli "Interventi dei Comuni su strade forestali e sentieri".

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018 e dichiarata dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 sull'intero territorio della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale sulla protezione civile.
2. Con la presente ordinanza si approva:
 - a) il nuovo elenco "interventi dei Comuni", in sostituzione del precedente elenco "interventi dei Comuni" nella parte I del piano approvato con ordinanza del 22 marzo 2019, n. 191051 del Presidente della Provincia;
 - b) il nuovo elenco "interventi dei Comuni e opere di protezione civile" in sostituzione del precedente elenco "interventi dei Comuni e opere di protezione civile" nella parte II del piano approvato con ordinanza del 22 marzo 2019, n. 191051 del Presidente della Provincia;
 - c) elenco degli interventi svolti dai Comuni su strade forestali e sentieri.
3. Gli interventi di cui al comma 2 riguardano anche attività già effettuate.
4. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano, per quanto non diversamente disposto da questa ordinanza, le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Provincia prot. n. 774347 del 19 dicembre 2018 e n. 787288 del 28 dicembre 2018 e s.m., n.191051 del 22 marzo 2019 in considerazione del rispettivo ambito di competenza.
5. Agli interventi di cui al comma 2, lettera b) realizzati dalla Provincia autonoma di Trento si può applicare l'art. 13, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011, anche se l'attività è già stata svolta.
6. Agli interventi di cui al comma 2, lettera b) e c), realizzati dai Comuni e finanziati con contributo della Provincia autonoma di Trento si può applicare l'articolo 7, comma 1ter) e quattro), della l.p. 2 del 1992, ai sensi dell'articolo 84, comma 6, della l.p. n. 9 del 2011.

7. I commi 5 e 6 si applicano anche ad attività già effettuate.

8. Gli elenchi degli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati e aggiornati successivamente in relazione a nuovi interventi necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali.

9. Il piano, per le finalità di finanziamento statale può formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità.

10. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto da questa ordinanza, quant'altro previsto e richiamato nell'ordinanza del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 191051.

Articolo 2

Deroghe applicabili agli interventi

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 della presente ordinanza e per gli altri interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza del 22 marzo 2019, n. 191051 del Presidente della Provincia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 9 dell'ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 774347 del 19 dicembre 2018, ai tempi delle comunicazioni e dei procedimenti previsti dall'art. 18, comma 4 bis, l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e dalla l.p. 19 febbraio 1993, n. 6 possono essere ridotti fino alla metà con provvedimento motivato.

2. Le deroghe di cui all'articolo 14 dell'ordinanza 15 novembre 2018, n. 558, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile (G.U. n. 270 di data 20 novembre 2018, n. 270 – serie generale) sono applicabili anche con riferimento ad analoghi istituti o disposizioni previsti dall'ordinamento provinciale, con particolare riferimento ai tempi dei procedimenti.

3. Le deroghe previste dalla presente ordinanza e dalle ordinanze del Presidente della Provincia prot. n. 774347 del 19 dicembre 2018 e n. 787288 del 28 dicembre 2018 e s.m., n.191051 del 22 marzo 2019, e s.m. in considerazione del rispettivo ambito di competenza, si applicano a tutti gli interventi connessi con lo stato di calamità dichiarato con decreto del presidente della provincia n. 73 del 2018 e la cui realizzazione si rende necessaria anche prima dell'inserimento negli elenchi del Piano degli investimenti e dei suoi aggiornamenti.

4. I precedenti commi si applicano anche ad interventi già effettuati nell'immediatezza dell'evento.

Articolo 3

Ulteriori disposizioni

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), la concessione di contributi ai Comuni è ammessa nella misura del 100% della spesa ammissibile, sulla base del progetto definitivo o di una perizia.

2. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73 non si applica il criterio relativo all'importo previsto dall'allegato 1, punto 2, della deliberazione della G.P. n. 1305/2013, nonché è possibile derogare motivatamente ai tempi della procedura relativa all'accertamento dei presupposti per la concessione dei contributi prevista dal secondo paragrafo, punto 5, del predetto allegato ed, inoltre, è possibile derogare motivatamente al termine di presentazione della domanda di concessione del contributo per i lavori di somma urgenza previsto al punto 10 della deliberazione di G.P. n. 1305/2013 (punto aggiunto dalla deliberazione di G.P. n. 2466/2018).

3. Le opere di prevenzione urgente conseguenti all'evento calamitoso verificatesi a partire dal 27 ottobre 2018, comprese quelle relative agli interventi già inseriti negli elenchi di cui alla lett. d) dell'art. 25 del d.lgs. n. 1/2018, possono essere eseguite in somma urgenza al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento dei rischi ovvero di evitare il verificarsi di nuovi rischi, se, a seguito delle valutazioni dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla stabilità dei versanti ed alla sicurezza dai rischi valanghivi, successivamente alla rimozione degli alberi caduti, si rilevi un rischio significativo per l'incolumità pubblica e per il mantenimento della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, tale per cui la loro realizzazione deve essere effettuata senza indugio. L'atto che attesta la somma urgenza per le opere predette è sottoscritto anche dal dirigente generale dell'UMST Grandi Opere e Ricostruzione, che verifica l'esistenza dei presupposti di cui al presente comma.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Le strutture competenti all'attuazione degli interventi previsti nell'allegato alla presente ordinanza provvedono compatibilmente con le risorse disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021.

Articolo 5

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza e i relativi allegati, entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sono comunicati ai Comuni coinvolti.

2. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarne il contenuto e di farlo osservare.

3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

Allegati

Modifica Allegato A Piano degli Investimenti

Elenchi degli interventi per la gestione dell'emergenza

PARTE I

- Interventi dei Comuni e opere di protezione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettera b), d.lgs. n. 1/2018.

PARTE II

- Interventi dei Comuni e opere di protezione civile aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettera d), d.lgs. n. 1/2018.

- Interventi dei Comuni su strade forestali e sentieri.

Il Presidente

- Maurizio Fugatti -

